



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, all'udienza del 12.2.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 879/2017 R.G. Lav.

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Nunziata;

ricorrente

E

M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott. ssa Filomena Chiariello;

resistente

NONCHE'

contumaci

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7.2.2017 il ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria su posto di sostegno immesso in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015, esponeva di aver presentato domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016-2017 ai sensi del CCNL dell'8.4.2016 indicando nelle due prime preferenze gli ambiti territoriali 0026 e 0027 della Regione Campania su posto di sostegno; deduceva che all'esito dell'espletamento della procedura di mobilità gli veniva assegnato, con un punteggio pari a 48, l'ambito 0003 Basilicata, avvedendosi però del fatto che docenti con punteggio inferiore al suo e collocati nella fase C della procedura di trasferimento (successiva alla propria che era la fase B1) si erano visti assegnare l'ambito 0027 da lui indicato con preferenza nella domanda (in particolare i docenti , con punti 28, , con punti 25 e , con punti 33). Dedotta la illegittimità della procedura di mobilità in quanto avvenuta in violazione



dell'ordine delle operazioni di trasferimento previsto dal CCNL nonchè del criterio di precedenza basato sul punteggio, ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare la illegittimità della propria assegnazione alla provincia di Potenza e di ordinare al MIUR di assegnare esso ricorrente ad una sede nell'ambito 0027 della Regione Campania o altro ambito indicato nella domanda secondo l'ordine indicato e in considerazione della fase di appartenenza e del punteggio di titolarità, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.

Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il MIUR che, evidenziando la legittimità dell'operato amministrativo, chiedeva il rigetto del ricorso.

I docenti [redacted], regolarmente convenuti in giudizio (v. avvisi di ricevimento in atti) non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente- attualmente destinatario di assegnazione provvisoria su posto di sostegno presso istituto scolastico di Eboli- in qualità di docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2014 (quindi prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015) con prima sede assegnata nella provincia di Modena, ha partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017, fase B-B1, ottenendo all'esito della procedura, con punteggio pari a 48, l'assegnazione (trasferimento) alla regione Basilicata, ambito 0003 posto di sostegno. È altresì documentato che nella propria domanda di mobilità il docente ha indicato quali prime due preferenze la Campania ambito 0026 e 0027 ponendo la Basilicata ambito 0003 (sede di fatto assegnatagli all'esito della procedura) alla posizione n. 9 (v. allegati nn. 1, 2, 3 parte ricorrente e allegato n. 3 MIUR).

Dalla documentazione in atti risulta ancora che le docenti [redacted] assunte nelle fasi C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, hanno parimenti partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016-2017 nella fase C della stessa, ottenendo (con punti rispettivamente pari a 25 e 28 e titolo di precedenza previsto dal CCNI) l'assegnazione alla Regione Campania, ambito 0027, ovvero quello indicato in via preferenziale dal ricorrente nella domanda (v. allegati 8, 9 e 10 parte ricorrente).

Ciò posto si evidenzia che l'art. 1, comma 108, della L.107/15, modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale disponendo: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di



permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo”.

La disciplina della mobilità si rinvia sia nel CCNI dell'8.4.2016 sia nell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 .

Ogni anno il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un provvedimento normativo per definire le procedure e le scadenze che regolamentano per l'anno scolastico successivo la mobilità del personale scolastico.

Tale Ordinanza Ministeriale applica, anno per anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, nel quale è fissato il quadro generale delle regole per i trasferimenti e i passaggi del personale della scuola.

Le operazioni di mobilità, a tenore del CCNI, sono articolate in quattro fasi distinte e successive a seconda:

- del momento di assunzione in ruolo (entro l'anno scolastico 2014/2015 o nell'anno scolastico 2015/2016);
- della fase del piano assunzionale relativo all'anno scolastico 2015/2106 (da Zero a C);
- della provenienza del personale interessato al trasferimento e/o passaggio (graduatoria di merito concorso 2012 o GAE).

Più specificamente l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” ed individua, a sua volta, “quattro distinte fasi” delle “operazioni di mobilità territoriale e professionale”:

fase A che riguarda, nell'ambito della provincia di titolarità o in cui è stata assegnata la sede provvisoria, gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario;



fase B che riguarda, per i trasferimenti fuori provincia, gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché “gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012”;

fase C che riguarda gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, i quali, “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, parteciperanno alla mobilità su base nazionale, “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” e, in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche “d'ufficio”;

fase D che riguarda, “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso”.

Il comma 2 dell'art.6 prevede che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1” .

L'allegato 1 prevede per le fasi B e C (rilevanti in questa sede) che l'ordine delle operazioni dei movimenti segue una rigida successione secondo un sistema di preferenze che tiene conto di specifiche situazioni personali (disabilità o cure continuative), familiari (genitore di disabile), di assistenza (assistenza familiare), lavorative dei coniugi (personale coniuge militare o di categoria equiparata), personali (il ricoprire una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali).

Lo stesso CCNI, nell'allegato 1, detta i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda presentata stabilendo (con disposizione comune a tutte le quattro fasi contemplate) che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alle tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenze.

In secondo luogo, per ciascuna preferenza, è stilata una graduatoria e l'esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio. L'ordine di graduatoria degli aspiranti nell'ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l'ordine del punteggio all'interno della preferenza (ambito) indicata dall'aspirante e salvo il sistema delle precedenze.

Orbene, l'applicazione di siffatte regole al caso in esame conduce a ritenere fondate le doglianze del docente ricorrente.

E' infatti documentalmente provato e, comunque, ammesso dallo stesso MIUR, che quantomeno i docenti pur partecipando alla fase C della procedura di mobilità (e dunque ad una fase successiva a quella del ricorrente che, in quanto assunto entro l'a.s. 2014/2015, ha partecipato alla fase B) hanno ottenuto all'esito della stessa l'assegnazione in



un ambito (Campania 0027) richiesto dal ricorrente in via preferenziale (al secondo posto) e a questi, tuttavia, non riconosciuto.

Viceversa, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni contrattuali, nella fase C dovevano essere assegnati i posti residuati dalla precedente fase B, e pertanto, i posti assegnati in fase C ai predetti docenti -che dunque dovevano ritenersi ancora disponibili all'esito delle operazioni di fase B- potevano e dovevano essere assegnati al ricorrente che li aveva richiesti in via preferenziale (avendo, tra l'altro quest'ultimo anche un punteggio più alto) .

Peraltro non rileva nella specie la (documentata) circostanza che le docenti in questione vantassero, a differenza del ricorrente, un titolo di precedenza (ai sensi dell'art. 13 del citato CCNI) dal momento che, come si è detto, lo stesso vale a dare la priorità al docente nell'ambito della fase di appartenenza e dunque non inverte la sequenza dettata dalle predette disposizioni per la procedura di mobilità.

E' pertanto evidente che nel caso di specie l'Amministrazione (che nulla ha dedotto e provato in ordine alla eventuale disponibilità degli ambiti in questione solo all'esito dell'espletamento della fase B) ha agito con violazione del criterio di progressione delle fasi previsto dal contratto collettivo con conseguente illegittimità dell'assegnazione al ricorrente, all'esito della procedura di mobilità, di sede ricadente nell'Ambito 0003 della Regione Basilicata.

Il ricorso pertanto merita accoglimento.

Le spese di lite vengono poste a carico del MIUR secondo la regola della soccombenza.

Spese di lite compensate tra la parte ricorrente e i docenti convenuti nei cui confronti il ricorrente non ha articolato alcuna domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto di parte ricorrente al trasferimento su posto di sostegno della scuola secondaria di secondo grado nella Provincia di Salerno ambito territoriale Campania 0027, condanna l'Amministrazione scolastica ad assegnare il ricorrente in una delle sedi comprese nell' ambito suindicato;

condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Gianfranco Nunziata;

compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e i convenuti contumaci.

Salerno, 12.2.2020

Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio

